

« Così per frenare l'eccessiva libertà di tali opposizioni, si provvede con l'articolo 4 del decreto-luogotenenziale 18 giugno 1918, n. 925, escludendo dalla facoltà di proporle i membri della famiglia del debitore secolui conviventi, i parenti ed affini fino al 3° grado. La disposizione suona così: « all'articolo 63 della legge di riscossione è aggiunto il seguente comma: Dall'esercizio della facoltà accordata dal 1° comma di questo articolo sono esclusi i membri della famiglia, i parenti ed i congiunti del contribuente fino al terzo grado, limitatamente ai mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore sempre che non si tratti di mobili dotali ».

« In un caso specifico poi si è ritenuto che la disposizione sia applicabile anche quando il debitore d'imposta (coniuge) non sia locatario nè proprietario della casa nella quale coabita coi congiunti. Tale interpretazione devesi intendere estensibile anche agli altri parenti e congiunti fino al 3° grado, poichè diversamente si sarebbe creata una posizione privilegiata e si sarebbero sottratti all'impero della citata disposizione proprio quei membri della famiglia, parenti e affini fino al 3° grado del locatario o proprietario della casa, i quali, pur coabitando con costui, non potrebbero essere esclusi dall'esattore malgrado siano debitori d'imposta, solo perchè la casa nella quale abitano non è di loro proprietà o a loro nome locata.

« Per stabilire però se e fino a quando torni applicabile questo principio, è necessario esaminare ogni singolo caso in relazione alle circostanze di fatto che possono verificarsi. Così nel caso oggetto della interrogazione non si può esprimere, con cognizione di causa, un esatto giudizio senza conoscere gli elementi di fatto che hanno dato origine alla vertenza.

« In ogni modo, poichè il decreto-luogotenenziale 18 giugno 1918, n. 925, nulla ha innovato per ciò che riguarda la competenza a conoscere delle controversie della specie, alla disposizione dell'articolo 63 della legge organica sulla riscossione delle imposte dirette, così a chi non creda di sottostare alla esecuzione mobiliare dell'esattore per un debito d'imposta dovuto da uno stretto congiunto ospite in sua casa è aperto l'adito a provvedersi avanti il Pretore, e in quella sede potrà sostenere, nel suo interesse, tutte quelle ragioni atte a dimostrare la non applicabilità, nei suoi riguardi, dell'articolo 4 del citato decreto-luogotenenziale.

« Il sottosegretario di Stato

« BERTONE ».

De Michelis. — *Al ministro dell'industria e commercio.* — « Premesso che non avendo la Società anonima di Casale Monferrato - Pesca e

Agricoltura - più ricevuto sussidio alcuno da codesto Ministero dal giugno 1916 e non avendo ancora ottenuto le guardie per la protezione della pesca contro i pescatori di frodo, nè avuto il programma per la somministrazione di uova da incubare, trovandosi detta Società per le suesposte ragioni nella dolorosa necessità di doversi sciogliere con grave danno dell'interesse pubblico - domanda il vivo interessamento di codesto Ministero, andando incontro ai bisogni ed alle richieste della medesima ».

RISPOSTA. — « I servizi della Pesca, sono passati al Ministero di agricoltura coi primi del corrente anno ed è già stato predisposto che la Società di pesca e di agricoltura di Casale Monferrato, abbia un adeguato sussidio, ciò che avverrà, quanto prima e contemporaneamente all'approvazione di altri sussidi a Società e a Cooperative, benemerite, dell'industria peschereccia; non essendo ancora avvenuta l'annuale ripartizione degli incoraggiamenti suddetti che entro il mese di aprile verrà stabilita. Circa il mancato sussidio nei decorsi anni, questo Ministero non può risalire ai criteri coi quali pel passato i sussidi vennero elargiti, tanto più trattandosi del periodo bellico in cui naturalmente quei criteri dovettero subire particolari orientamenti, per quistioni di maggiore premura, come il mancato lavoro ai pescatori adriatici e il deterioramento del naviglio che richiese le maggiori provvidenze.

« Per quanto poi riguarda il mancato acquisto di materiale ittico dalla Svizzera, ciò rientra nel programma di massima del Governo di ridurre le importazioni per ovvie ragioni finanziarie. Nello stesso tempo si è provveduto per dare incremento nel prossimo anno ad una maggiore attività nazionale per le opere di agricoltura e sostituire decorosamente l'attività nazionale, a quella straniera nel campo della piscicoltura.

« Quanto alla protezione della pesca contro i pescatori di frodo, mentre sono in corso nuovi provvedimenti, il Ministero di agricoltura è sempre disposto a premiare quegli agenti della forza pubblica cui spetta l'esercizio di tale tutela, che si siano particolarmente segnalati nella repressione della pesca abusiva, ma attualmente non sono disponibili agenti speciali per il servizio di guardia pesca.

« Il sottosegretario di Stato

« PALLASTRELLI ».

Di Fausto ed altri. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere se non intenda modificare l'articolo 15 della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, testo unico 22 novembre 1908, n. 693, e conse-